

OGGETTO : Somministrazione di alimenti e bevande - RICHIESTA DI ESTENSIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Al Comune di VADO LIGURE
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa

17047 VADO LIGURE

Il sottoscritt _____

nat a _____ il _____

residente a _____ Via/P.zza _____

_____ n. _____ codice fiscale _____

recapito telefonico _____

Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____

Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____ via _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
_____ al numero _____ del _____

In riferimento all'attività di somministrazione esercitata nel locale sito in _____
_____ all'insegna _____

VISTA

- L'ordinanza sindacale n. 9 del 20 marzo 2009 e nel dettaglio gli articoli 3, 4, 6 e 8 (nota 1) in tema di estensione dell'orario di apertura al pubblico
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26/05/2011 con la quale si forniscono specifiche direttive per la definizione delle deroghe all'estensione dell'orario di apertura dei pubblici esercizi (nota 2)

CHIEDE

Di poter essere autorizzato ad estendere l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione in discorso secondo le seguenti indicazioni :

GIORNO	ORA APERTURA	ORA CHIUSURA

Agli effetti di cui sopra, reso edotto delle sanzioni previste in caso di dichiarazione false, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- che l'attività di somministrazione in discorso è collocata in un immobile atto ad accogliere unicamente l'attività di impresa e che si trova a non meno di metri 20 in linea d'aria dell'abitazione più vicina
- che l'attività di somministrazione è collocata in un immobile che ospita anche immobili ad uso residenziale e per questa ragione si è provveduto ad eseguire specifica insonorizzazione del locale di somministrazione così come da specifico progetto _____

_____ (presentato all'ufficio urbanistica/allegato alla presente domanda

Allega alla presente:

- ▷ Valutazione di Impatto acustico redatta da tecnico abilitato
- ▷ Documento di identità in corso di validità

_____ data

_____ firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

NOTA 1

Ordinanza sindacale n. 9/2009

ARTICOLO 3 ZONA 1 - Litoranea

1. Gli esercizi di somministrazione aventi sede nell'ambito della zona litoranea in tutta la sua estensione, non potranno dare avvio all'attività prima delle ore 05,00 (cinque) e dovranno cessarla entro le ore 01,00 (una) , fatte salve le eccezioni di cui al comma terzo,
2. Nel caso in cui il titolare di un esercizio di somministrazione intenda svolgere la propria attività nel lasso di tempo compreso tra le ore 05,00 e le ore 01,00 sarà soggetto alla presentazione di una mera comunicazione da effettuare secondo le modalità di cui al successivo articolo 7,
3. In deroga a quanto stabilito al primo comma, fatti salvi i limiti massimi stabiliti all'articolo 33 della deliberazione di C.C. n. 71 del 25/09/2008, sarà possibile autorizzare l'estensione dell'orario di apertura a condizione che :
 - gli esercizi di somministrazione siano collocati in immobili atti ad accogliere unicamente l'attività d'impresa esclusivamente nel caso in cui distino non meno di metri 20 calcolati in linea d'aria dell'abitazione più vicina,
 - gli esercizi di somministrazione collocati in un immobile che ospiti anche unità immobiliari ad uso residenziale provvedano a dotarsi di specifico progetto di insonorizzazione del locale. Nel caso in cui il locale di somministrazione operi anche su aree aperte (dehor) siano esse pubbliche e/o private, il progetto di insonorizzazione deve riguardare anche tali spazi, in mancanza la deroga oraria verrà concessa solo per i locali;
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 il titolare dell'attività potrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione che sarà rilasciata ovvero negata entro il termine di giorni 20 dalla data di ricevimento a protocollo;
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nella sub zone di piano denominate "Arenile" e "Zona di sviluppo portuale"

ARTICOLO 4 Zona 2 - Industriale

1. Gli esercizi di somministrazione aventi sede nell'ambito della zona industriale in tutta la sua estensione, non potranno dare avvio all'attività prima delle ore 05,00 (cinque) e dovranno cessarla entro le ore 03,00 (tre) , fatte salve le eccezioni di cui al comma successivo,
2. Nel caso in cui il titolare di un esercizio di somministrazione intenda svolgere la propria attività nel lasso di tempo compreso tra le ore 05,00 e le ore 03,00 sarà soggetto alla presentazione di una mera comunicazione da effettuare secondo le modalità di cui al successivo articolo 7;
3. In deroga a quanto stabilito al primo comma, fatti salvi i limiti massimi stabiliti all'articolo 33 della deliberazione di C.C. n. 71 del 25/09/2008, sarà possibile autorizzare l'estensione dell'orario di apertura a condizione che :
 - gli esercizi di somministrazione siano collocati in immobili atti ad accogliere unicamente l'attività d'impresa esclusivamente nel caso in cui distino non meno di metri 20 in linea d'aria dell'abitazione più vicina,
 - gli esercizi di somministrazione collocati in un immobile che ospiti anche unità immobiliari ad uso residenziale provvedano a dotarsi di specifico progetto di insonorizzazione del locale. Nel caso in cui il locale di somministrazione operi anche su aree aperte (dehor) siano esse pubbliche e/o private, il progetto di insonorizzazione deve riguardare anche tali spazi, in mancanza la deroga oraria verrà concessa solo per i locali;
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 il titolare dell'attività potrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione che sarà rilasciata ovvero negata entro il termine di giorni 20 dalla data di ricevimento a protocollo;
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nella sub zona di piano denominata "San Genesio e Bossarino" ;

ARTICOLO 6 Zona 3 - Entroterra Zona 4 - Zona collinare

1. Gli esercizi di somministrazione aventi sede nell'ambito della zona 3 "Entroterra" e nella zona 4 - collinare, non potranno dare avvio all'attività prima delle ore 05,00 (cinque) e dovranno cessarla entro le ore 01,00 (una) , fatte salve le eccezioni di cui al comma successivo,
2. Nel caso in cui il titolare di un esercizio di somministrazione intenda svolgere la propria attività nel lasso di tempo compreso tra le ore 05,00 e le ore 01,00 sarà soggetto alla presentazione di una mera comunicazione da effettuare secondo le modalità di cui al successivo articolo 7;
3. In deroga a quanto stabilito al primo comma, fatti salvi i limiti massimi stabiliti all'articolo 33 della deliberazione di C.C. n. 71 del 25/09/2008, sarà possibile autorizzare l'estensione dell'orario di apertura a condizione che :
 - gli esercizi di somministrazione siano collocati in immobili atti ad accogliere unicamente l'attività d'impresa esclusivamente nel caso in cui distino non meno di metri 20 in linea d'aria dell'abitazione più vicina,
 - gli esercizi di somministrazione collocati in un immobile che ospiti anche unità immobiliari ad uso residenziale provvedano a dotarsi di specifico progetto di insonorizzazione del locale. Nel caso in cui il locale di somministrazione operi anche su aree aperte (dehor) siano esse pubbliche e/o private, il progetto di insonorizzazione deve riguardare anche tali spazi, in mancanza la deroga oraria verrà concessa solo per i locali;
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 il titolare dell'attività potrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione che sarà rilasciata ovvero negata entro il termine di giorni 20 dalla data di ricevimento a protocollo;

ARTICOLO 8 L'estensione dell'orario

1. Qualora l'esercente l'attività di somministrazione intenda avvalersi della facoltà indicata al secondo comma degli articoli 3, 4 e 6, sarà tenuto ad inoltrare al Sindaco specifica istanza in cui siano indicati:
 - gli orari richiesti, anche riferiti a specifiche giornate di apertura,
 - specifica autocertificazione indicante il rispetto delle distanze minime dalle abitazioni circostanti in caso di unità immobiliare destinata ad esclusivo uso dell'esercizi di somministrazione,
 - gli eventuali sistemi adottati all'interno del locale per il contenimento delle emissioni sonore,

- gli eventuali interventi strutturali posti in essere all'esterno del locale, nell'intento di limitare i rumori degli avventori nel primario rispetto della tutela della quiete pubblica.
2. Il Sindaco, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al primo comma degli articoli 3, 4, 5 e 6 stabilito l'eventuale accoglimento dell'istanza, dovrà determinare l'orario dell'esercizio in questione e le eventuali prescrizioni valutando, oltre che le dichiarazioni del titolare dell'attività, la dislocazione del pubblico esercizio sul territorio comunale sia in rapporto alle case di civile abitazione oltre che alle vie primarie e secondarie di traffico;
 3. Al fine del rilascio ovvero del diniego dell'autorizzazione richiesta, dovrà essere sentito il parere del locale Comando di Polizia Municipale;
 4. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il provvedimento di diniego dovrà essere preceduto dalla comunicazione prevista all'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990;
 5. La determinazione sindacale, dovrà contenere specifiche indicazioni circa la sua durata. In carenza la stessa avrà durata indeterminata;
 6. Le autorizzazioni rilasciate dovranno recare specifiche prescrizioni in materia di tutela dell'ordine e della quiete pubbliche, rese ai sensi del Capo III del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di inosservanza delle prescrizioni o abuso;

DELIBERA

- 1) di stabilire che le deroghe all'estensione dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione operanti nel territorio del Comune di Vado Ligure saranno determinate in ossequio alle seguenti indicazioni :

ZONA LITORANEA

D.C.C. n. 71 del 25/09/2008

PERIODO : dal 1° giugno 2011 al 31/12/2011

Lunedì, martedì e mercoledì	Chiusura esercizi ore 01,00
Giovedì e domenica	Chiusura esercizi ore 02,00
Venerdì e sabato	Chiusura esercizi ore 03,00

ZONA LITORANEA**Sub zona di piano: ARENILE**

D.C.C. n. 71 del 25/09/2008

PERIODO : dal 1° giugno 2011 al 30 settembre 2011

Domenica, lunedì, martedì e mercoledì	Chiusura esercizi ore 02,00
Giovedì, venerdì e sabato	Chiusura esercizi ore 03,00

PERIODO : dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011

Lunedì, martedì e mercoledì	Chiusura esercizi ore 01,00
Giovedì e domenica	Chiusura esercizi ore 02,00
Venerdì e sabato	Chiusura esercizi ore 03,00

ZONA INDUSTRIALE

D.C.C. n. 71 del 25/09/2008

NESSUNA DEROGA

ZONA ENTROTERRA**ZONA COLLINARE**

D.C.C. n. 71 del 25/09/2008

PERIODO : dal 1° giugno 2011 al 31/12/2011

Lunedì, martedì e mercoledì	Chiusura esercizi ore 01,00
Giovedì e domenica	Chiusura esercizi ore 02,00
Venerdì e sabato	Chiusura esercizi ore 03,00